



CORTE DI APPELLO di ROMA

**SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

La Corte di Appello di Roma, in persona del Consigliere designato dott.ssa Antonella Marrone,

a prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del **7 luglio 2025**;

letti gli atti del procedimento nei confronti di [REDACTED]

vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142/14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 5/07/2025 alle ore 10,56, che è stata presentata dalla Questura di Roma, Ufficio immigrazione;

visto il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti dello straniero prima indicato dal Prefetto di Milano il 4 agosto 2024;

visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR emesso nei confronti dello straniero dal Questore di Ancona il 13 giugno 2025, notificato all'interessato il giorno 13 giugno 2025 alle ore 16,00;

visto il verbale dell'udienza in data 16 giugno 2025 innanzi al GDP di Roma di convalida del citato decreto ex art. 14 TUI;

visto il decreto di convalida di detto trattenimento pronunciato in pari data dal Giudice di Pace;

vista la volontà dello straniero di accedere alla protezione internazionale, manifestata in data 4 luglio 2025;

visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-15 emesso in data 4 luglio 2025 dal Questore di Roma e notificato allo straniero in data 4 luglio 2025 alle ore 12,35;

rilevato che il Questore - "per le circostanze di tempo e di luogo" - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione tenendo anche in considerazione la sua pericolosità sociale in virtù dei precedenti di polizia e del fatto che il trattenuto risulta presente sul territorio nazionale dal 1 febbraio 2024;

rilevato che il Questore ha ritenuto altresì il pericolo di fuga;

vista l'intervista dello straniero, svoltasi all'udienza odierna;
vista la documentazione depositata dalla difesa;

OSSERVA

Il trattenimento di ██████████ non può essere convalidato a causa delle sue condizioni di salute e dei dubbi sulla sua condizione di vulnerabilità, non adeguatamente affrontati nel certificato medico di idoneità alla vita ristretta depositato in atti.

Risulta infatti dal fascicolo sanitario prodotto dalla difesa che, nella stessa data del 13 giugno 2025, quando il richiedente asilo veniva dapprima fermato mentre dava in escandescenze nel centro della città di Ancona, arrecando altresì lesioni durante una resistenza a Pubblici Ufficiali, e quindi portato al Pronto Soccorso e trattenuto ex art. 14 TUI, gli operatori sanitari rilevavano uno stato di marcata agitazione cui riuscivano a far fronte solo a mezzo di sedazione con benzodiazepine; il soggetto, peraltro, era noto ai sanitari, era in condizione di abuso di alcol e recava delle ferite da gesti anticonservativi.

Ciò nonostante, il certificato medico redatto al fine di consentire l'ingresso nel CPR in pari data non rilevava alcuna vulnerabilità potenzialmente incidente sulla relativa valutazione.

Invero, il dubbio sulla vulnerabilità del trattenuto permaneva anche all'interno del CPR tanto che, come risulta dagli atti, veniva disposta una visita psichiatrica, che allo stato ancora non ha avuto luogo per l'indisponibilità del medico specialista ed è stata fissata al 24 luglio 2025, nonostante il trattenuto abbia già commesso atti autolesivi prima ancora dell'ingresso nel CPR.

Deve dunque ritenersi l'inidoneità radicale del certificato medico che sostiene il trattenimento a consentire la convalida dello stesso, non dando atto in alcun modo delle problematiche effettivamente ravvisate in sede di Pronto Soccorso già alla data in cui il certificato veniva rilasciato.

A ciò si aggiunge che, con la recentissima sentenza n. 96/2025, la Corte Costituzionale - pur concludendo con pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata - ha ritenuto che la disciplina della detenzione amministrativa dello straniero contenga un *vulnus* di natura

costituzionale, rilevante anche in sede di convalida, con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 secondo comma Cost. per mancata definizione per legge dei modi del trattenimento.

Ebbene, tale pronuncia, se - in mancanza di una espressa declaratoria di incostituzionalità - lascia intatta e vigente la disciplina dettata in tema di trattenimento dello straniero, accerta in ogni caso una violazione di natura costituzionale che, ove ravvisata con ricadute pratiche e specifiche nell'ambito del singolo procedimento, deve trovare ad oggi un riscontro anche in sede di convalida del trattenimento, dovendosi evitare lesioni di diritti fondamentali che già si sia in grado di individuare come diretta conseguenza della assenza della disciplina legislativa ritenuta mancante.

A ciò si aggiunge che il certificato in atti non è conforme nemmeno allo stato della normativa vigente, costituita dall'art. 3 della direttiva ministeriale recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del d.lgs. n.286/1998 e successive modificazioni", a norma del quale il medico dell'ASL o dell'Azienda ospedaliera che effettua la visita di idoneità è tenuto a verificare "l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette».

Tale certificazione, redatta all'ingresso del trattenuto nel centro, anche secondo la interpretazione della normativa seppur non di rango primario sinora fornita dalla giurisprudenza di legittimità riguarda un accertamento sanitario che, quale condizione ineludibile di validità del trattenimento, deve essere effettuato prima della convalida.

Nel caso di specie vi è prova del fatto che il certificato è coevo alla visita medica effettuata in Pronto Soccorso nell'occasione della quale già emergeva una condizione patologica tale da poter fondatamente quanto meno dubitare dell'esistenza di una vulnerabilità di tipo psichiatrico; ciò nonostante tale dubbio non veniva né menzionato né approfondito e, ad oggi, il trattenuto è ancora in attesa di verifica psichiatrica.

In assenza poi di una definizione specifica delle regole da porre a tutela della salute del trattenuto con norma primaria i dubbi circa la vulnerabilità del richiedente, non adeguatamente sciolti prima del suo ingresso al CPR, impediscono la convalida del suo trattenimento.

P.Q.M.

Non convalida il trattenimento di XXXXXXXXXX

Roma, 7 luglio 2025

Il Consigliere
Antonella Marrone